



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pietro Caccialanza	Presidente
dott. Olindo Canali	Giudice
dott.ssa Olivia Condino	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto come in epigrafe

promosso da

rappresentato e difeso dall'Avv. MONICA GONZO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA SANT'AGOSTINO 24 MILANO

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano**

-resistente contumace-

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

1. Svolgimento del processo

Con ricorso *ex art.* 35 D.Lgs. 25/2008 depositato il 17/10/2019, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il 27/05/2019 e notificato il 04/10/2019.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'*art. 35 bis* D.Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non si è costituita né ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (*art. 35 bis* commi 7 e 8).

La difesa ricorrente ha provveduto a depositare la nota difensiva/integrativa autorizzata.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 18/09/2020, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza *ex art. 35 bis* comma 11 da svolgere mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni che tengono luogo all'udienza stessa.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 26 ottobre 2020.

2. In fatto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie *ex art. 5* co. 6 T.U.I.

Il ricorrente, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, dichiarava di essere nato in BURKINA FASO, a Bitou, e di aver sempre vissuto in un villaggio di nome Warweogo (fonetico) a poca distanza da Bitou.

Affermava di essere di etnia bissa, di religione musulmana, di aver studiato per tre anni e di aver svolto la professione di pastore e operaio edile.

Descriveva la composizione della sua famiglia composta dalla madre che aveva avuto oltre lui anche due figli gemelli. Il padre era stato ucciso.

Dichiarava di aver lasciato il proprio Paese in data 03/08/2015.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare, ha dichiarato che:

- aveva avuto problemi con il re del suo villaggio;
- l'amico con cui una sera era andato a ballare, per proteggere la sorella, aveva iniziato un litigio con il figlio del re che era sfociato nell'accoltellamento di quest'ultimo da parte del suo amico;
- era tornato immediatamente a casa e la madre, uscita ad informarsi, al ritorno gli aveva riferito che il figlio del re era morto in ospedale;
- aveva informato suo padre, assente per lavoro, il quale gli aveva detto che sarebbe tornato a casa quella stessa notte; i familiari del re avevano aspettato il padre che stava tornando a casa e l'avevano ucciso;
- aveva deciso di allontanarsi in un villaggio distante tre km da casa, dove una persona, un pular, gli aveva consigliato di scappare verso la Libia dove si trovava suo figlio;
- era giunto in taxi fino in Niger per poi arrivare in Libia attraverso il passaggio di un autista di un camion, che lo aveva fatto imprigionare per cinque mesi per non averlo pagato una volta arrivato a destinazione.

Chiesto dall'intervistatore di riferire **quali rischi ci sarebbero in caso di rimpatrio**, dichiarava: *“Ho paura di ritornare perché ho paura della famiglia del re e ho paura di tornare con questa storia.”*

La Commissione Territoriale rivolgeva alcune domande di approfondimento sul racconto al richiedente il quale rispondeva:

- circa il tipo di rapporto intercorrente tra la sorella del suo amico e il figlio del re, che questi erano solo amici e che il figlio del re l'amava, motivo per il quale aveva speso tanti soldi per lei. Al rifiuto ricevuto da parte della ragazza, il figlio del re le aveva tirato uno schiaffo; ragione per la quale era intervenuto il suo amico ed era iniziata la lite tra di loro.
- su che cosa stesse facendo nel momento in cui il suo amico aveva accoltellato il figlio del re, che si era avvicinato per separarli, ma non appena aveva visto il sangue era scappato.

Il ricorrente, poi, affermava, sempre a seguito di domande di approfondimento, che:

- il re aveva fatto bruciare le loro case e le loro mucche;
- il padre si trovava a Bitou per lavoro e che, mentre stava tornando a casa, era stato ucciso dalla famiglia del re, secondo quanto riferitogli dalla madre.

Il ricorrente precisava che:

- quando lui era già scappato nel villaggio vicino, la famiglia del re era andata a bussare alle loro case e aveva aspettato il padre per strada fino al momento dell'uccisione;

- la sua famiglia non aveva avuto poi alcun problema con la famiglia del re.
- sul foglio notizie compilato in Questura aveva scritto che il padre era stato ucciso da uomini armati e che il motivo per il quale era scappato era salvarsi dal conflitto dell'anno precedente e non quanto raccontato innanzi alla Commissione perchè aveva avuto paura di rispondere.

Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, non reputa necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, tenuto altresì conto che la difesa, nel ricorso, richiamata la vicenda personale del ricorrente negli esatti termini che si ricavano dal verbale di audizione, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi.

Pertanto, ritiene il Collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa.

Si richiama, in ogni caso, sul punto il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendono necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”*.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Seconda Sezione) 26 luglio 2017 nella causa C-348/16, sull'esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “procedure” e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

Nel caso di specie, l'obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell'intera procedura d'esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'articolo 14 della direttiva citata.

43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

44 Ne consegue che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all'audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

Infine, la Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento giurisprudenziale espresso sul punto, ha ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto *“all'obbligo di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa”* (Cass. n. 28966/2019; conf. n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018).

Dunque il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di cittadino del BURKINA FASO che teme di essere ucciso dalla famiglia reale.

3. Valutazione di credibilità e decisione

- Sulla valutazione di credibilità¹ si osserva quanto segue.

¹Come ribadito dalla Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i*

Non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino del BURKINA FASO e provenga dalla zona di Bitou.

E' quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Quanto ai motivi che hanno indotto il richiedente a lasciare il Paese di origine, il Collegio ritiene il racconto non credibile, così come valutato dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato. Sul punto va sottolineato, peraltro, che la difesa, nel ricorso introduttivo, non contesta la valutazione di non credibilità effettuata dalla Commissione.

Il racconto risulta generico e privo di dettagli, contraddittorio e implausibile in relazione agli aspetti centrali del narrato, nonostante il ricorrente sia stato invitato dalla Commissione territoriale a fornire maggiori particolari sull'accaduto e siano state rivolte al ricorrente domande di approfondimento anche per consentirgli di superare le contraddizioni.

In particolare, va rilevata una estrema genericità del narrato circa la lite avvenuta tra l'amico del ricorrente ed il figlio del re e il momento dell'accoltellamento del figlio del re al quale è succeduta la sua morte. Il ricorrente, infatti, si è limitato a ribadire laconicamente che quando era iniziata la lite lui si era avvicinato al fine di separarli, ma che alla vista del sangue era scappato e che poi era venuto a sapere da sua madre che il suo amico era stato ucciso.

Con riferimento alle vicende successive, il Collegio condivide la valutazione della Commissione territoriale sul fatto che il narrato risulti privo di coerenza interna. Invero, il ricorrente in un primo momento aveva riferito di aver saputo della morte del padre dalla madre, mentre ancora l'interessato si trovava nel villaggio di origine (*“quando è ritornata mi ha detto che la famiglia del re ha ucciso mio padre”*); mentre in un secondo momento ha sostenuto di aver lasciato il villaggio in un momento precedente alla scoperta della morte del padre affermando (*“hanno bussato a casa mia prima che mia madre andasse a vedere che hanno ucciso mio padre. Quando sono andato nel villaggio vicino, il pular mi ha aiutato ad andare in Niger e quando sono arrivato in Niger, mia madre mi ha detto che mio padre era stato ucciso”*).

Alcuna giustificazione convincente è stata fornita in merito a tale contraddizione che verte appunto su uno degli aspetti centrali del narrato.

Parimenti priva di giustificazione plausibile la contraddizione tra quanto dichiarato in sede di C3 e quanto dichiarato innanzi alla Commissione territoriale.

pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando si mancava un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)” (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Dalle osservazioni che precedono, si evince pertanto che le dichiarazioni del ricorrente circa le ragioni che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese non possono essere ritenute credibili ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Sussistono, tuttavia, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) D.Lgs. 251/07, in ragione della provenienza del ricorrente dal Burkina Faso.

quanto ai presupposti per riconoscere la protezione richiesta:

a. sullo status di rifugiato.

Per il riconoscimento dello *status di rifugiato* è necessario, secondo il D.lgs. n. 251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia “un fondato timore” di subire:

- *da parte dei soggetti indicati dall'art. 5* (Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione);
- *atti persecutori come definiti dall'art. 7* (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);
- *per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8* (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica).

Si deve dare atto che la difesa non insiste per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, i cui presupposti sono stati esclusi dalla Commissione Territoriale con il provvedimento impugnato.

Il Collegio condivide la valutazione della difesa in quanto non si rinvencono, nel presente caso, gli elementi costitutivi della fattispecie in esame, in ragione altresì della ritenuta non credibilità del narrato.

L'inattendibilità delle dichiarazioni effettuate dallo straniero ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo n. 251/2007 può fondare il rigetto della protezione internazionale. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che *la mancanza di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale, in assenza di ulteriori riscontri probatori, rende di per sé inaccoglibile l'istanza di protezione non sussistendo elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo* (Cass. n. 21668/2015).

In ogni caso, non vengono descritti atti definibili come persecutori dai quali sia ravvisabile un fondato timore di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i motivi di cui all'art. 8 decreto qualifiche.

b. Sulla protezione sussidiaria.

Quanto alla *protezione sussidiaria* è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nel presente caso, in ragione dell'inattendibilità delle dichiarazioni non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. 251/07.

Con riferimento, invece, al rischio di essere coinvolto nella violenza di un *conflitto armato generalizzato*, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité)²

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "*violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo*" avendo il legislatore comunitario optato "*per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*", secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

La situazione generale del BURKINA FASO, secondo le informazioni aggiornate **presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.**

² secondo cui "*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*".

Come si evince dall'ultimo aggiornamento di ECHO di giugno 2020 - consultabile al link https://ec.europa.eu/echo/printpdf/where/africa/burkina-faso_en - la situazione umanitaria si sta deteriorando gravemente e velocemente in Burkina Faso. Il conflitto interno si è intensificato, imperversando nelle regioni del nord, dell'est e dell'ovest, fino ad arrivare nelle regioni del sud. Le violenze armate hanno causato un grande numero di sfollati interni e gli attacchi verso i civili continuano ad aumentare. Lo stato di emergenza rimane in 14 province su 45.

Il conflitto interessa la maggior parte del paese ed in particolare le regioni del nord e del nord-ovest del paese, vicine al confine con il Mali. Nel 2019 sono stati registrati più di 900 incidenti relativi alla sicurezza. Circa 16.000 persone hanno cercato rifugio negli stati confinanti. Gli attacchi del 2019 hanno causato 2.190 morti, di cui il 60% civili.

La violenza diffusa ha intaccato le condizioni di vita della popolazione. Sia i rifugiati sia gli sfollati interni dipendono in gran parte dagli aiuti umanitari, in quanto hanno perso i loro mezzi di sussistenza. Il sistema scolastico è stato colpito gravemente: con più di 2.360 scuole chiuse, circa 325.000 bambini sono impossibilitati ad accedere al sistema educativo. Anche le strutture ospedaliere sono in difficoltà: l'accesso ai servizi sanitari è precluso a 1.3 milioni di persone poiché più di 230 ospedali locali sono chiusi o operanti al minimo.

Inoltre, all'inizio di giugno è stato calcolato un totale di almeno 860.000 sfollati interni, dati rinvenibili al link <https://www.unocha.org/story/burkina-faso-insecurity-making-humanitarian-access-more-difficult>.

Ne consegue che sussistono i presupposti per la concessione della **protezione sussidiaria**.

4. Sulle spese del giudizio.

Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- riconosce lo status di protezione sussidiaria del ricorrente
-
- liquida separatamente le spese con decreto emesso contestualmente all'emissione del presente provvedimento.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2020.

Il Presidente
Pietro Caccialanza